

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 614

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NAPOLI, DEMASI e COZZOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1994

Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione
amministrativa per la circolazione dei veicoli

ONOREVOLI SENATORI. - Il procedimento di rilascio della documentazione necessaria per la circolazione dei veicoli è attualmente disciplinato dagli articoli 93 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni. Si tratta nella realtà di un procedimento complesso, costituito da due distinti procedimenti facenti capo, ciascuno, ad una autonoma amministrazione.

Esso vede coinvolti infatti da un lato, gli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile club d'Italia, che attendono alla parte più cospicua e delicata dei relativi adempimenti e, dall'altro, gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC), operante nell'ambito del ministero dei trasporti e della navigazione.

Il procedimento attuale ha avvio con la richiesta di immatricolazione inoltrata al competente ufficio della MCTC. L'ufficio provvede a tale adempimento mediante una mera operazione di carattere tecnico, che non richiede alcuna valutazione discrezionale - essendo basata sulla esistenza di certificati di conformità per ciascun tipo di veicolo in commercio - e procede al rilascio della carta di circolazione, intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo.

All'atto dell'immatricolazione, l'ufficio provvede inoltre alla consegna della targa agli intestatari.

Entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione, l'interessato presenta quindi istanza all'ufficio del pubblico registro automobilistico per l'iscrizione del veicolo nel relativo registro, previsto dal codice civile e preordinato ad assicurare la pubblicità legale dei diritti patrimoniali sugli autoveicoli, classificati quali beni mobili registrati.

L'ufficio sulla base di detta istanza e previa valutazione dei titoli giuridici attestanti la proprietà del veicolo, procede al

rilascio, in tempo reale, del certificato di proprietà nel quale sono contenuti tutti i dati riferiti alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo stesso.

Analogamente si procede in caso di trasferimento della proprietà dei veicoli o di altre variazioni nella situazione patrimoniale degli stessi. La normativa prevede, in questi casi, su richiesta dell'interessato da prodursi nello stesso termine di sessanta giorni, tanto il rinnovo o l'aggiornamento della carta di circolazione quanto il rilascio di un nuovo certificato di proprietà debitamente aggiornato.

Infine, in caso di distruzione, demolizione, o esportazione definitiva del veicolo all'estero la parte interessata, deve, entro sessanta giorni, comunicare dette circostanze all'ufficio del pubblico registro automobilistico, restituendo ad esso il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del pubblico registro automobilistico ne dà quindi immediata comunicazione all'ufficio del MCTC, provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe.

Il sistema come sopra delineato comporta di fatto, tranne che per le formalità da ultimo evidenziate collegate alla cessazione della circolazione dei veicoli, la necessità di un accesso per lo meno duplice degli utenti, per ciascun adempimento, agli uffici della pubblica amministrazione.

Ciò determina aggravii ed appesantimenti procedurali cospicui tanto a carico dell'utenza, costretta a sottostare ad inutili duplicazioni con rilevante dispendio di tempo e di denaro, quanto a carico dell'amministrazione, frenata nella sua azione da irrazionali sovrapposizioni e dalla necessità di approntare un continuo ed oneroso interscambio reciproco di dati ed informazioni tra gli uffici.

Senza contare che i tempi di definizione di tale procedura, già estremamente complessa in condizioni «fisiologiche», e quindi di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

normale svolgimento dell'*iter* procedurale, sono destinati ad allungarsi sensibilmente nell'ipotesi, non infrequente, di erronea intestazione della carta di circolazione, essendo la proprietà del veicolo accertata solo in un momento successivo, sulla base della documentazione giuridica prodotta dalla parte, dal competente ufficio del pubblico registro automobilistico, o nel caso di errori o ritardi nella trasmissione dei dati.

Il procedimento attuale appare pertanto fortemente irrazionale e diseconomico, a tutto svantaggio di una funzionale e moderna impostazione dei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Ciò considerato, fermo restando l'attuale assetto delle competenze fra il pubblico registro automobilistico e la MCTC - assetto pienamente coerente con il perseguimento di finalità distinte e non accorpabili quali quelle riferite, rispettivamente, alla salvaguardia delle situazioni giuridiche ai veicoli ed alla idoneità e sicurezza tecnica degli stessi - con il presente disegno di legge si propone l'accertamento presso i soli uffici del pubblico registro automobilistico, che già oggi svolgono la parte più cospicua della procedura, di tutti gli adempimenti amministrativi in materia automobilistica che involgono con il cittadino-utente, secondo quanto del resto già attualmente stabilito per il caso sopra illustrato, delle formalità inerenti la cessazione della circolazione dei veicoli.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico per la funzione tipica dell'istituto di garanzia delle situazioni giuridiche relative ai veicoli, per l'elevato livello operativo raggiunto e per l'ottimale configurazione organizzativa conseguita grazie alla integrale automazione delle procedure, costituiscono strutture pienamente idonee alla immediata realizzazione della semplificazione procedurale proposta con il presente provvedimento: semplificazione che non appare viceversa configurabile presso gli uffici della MCTC i quali gestiscono adempimenti amministrativi del tutto residuali rispetto al pubblico registro automobilistico, in condizioni peraltro di costante ritardo operativo.

Obiettivo del provvedimento è quello di concentrare in una unica operazione contestuale, da svolgere in tempo reale, la consegna della targa, della carta di circolazione e del certificato di proprietà.

Con tale impostazione si conseguono numerosi effetti positivi.

All'utente è garantito un considerevole risparmio di tempo e di denaro, dovendosi recare presso un unico sportello per qualsiasi pratica attinente la vita del veicolo e vedendo definita con immediata ogni formalità richiesta, senza ritardi e senza necessità di ulteriori accessi all'ufficio.

Tale semplificazione interesserà circa 5 milioni di utenti l'anno, in quali non saranno più soggetti agli irrazionali appesantimenti procedurali derivanti dall'attuale sistema del duplice accesso agli uffici della pubblica amministrazione (pubblico registro automobilistico e MCTC) per la definizione della stessa pratica, e garantirà inoltre la concentrazione, presso il solo sportello del pubblico registro automobilistico, dell'insieme degli adempimenti amministrativi relativi anche a quelle limitate categorie di veicoli (quali ad esempio gli autoveicoli commerciali) per i quali permane, ai fini della immatricolazione, la necessità di accertamenti tecnici specifici da parte delle strutture della MCTC.

Alla pubblica amministrazione è assicurata la massima razionalizzazione e semplificazione delle procedure, con eliminazione totale di duplicazione e di reiterazioni di atti o di parti di procedimenti, che determinano attualmente vischiosità e rallentamenti nell'*iter* di definizione delle pratiche, allungandone i tempi ed aumentandone i costi.

Risulterebbe inoltre portato a compimento, con semplici interventi operativi, quel modello di avanzata gestione di un pubblico servizio già avviato con successo presso gli uffici del pubblico registro automobilistico sulla base delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della legge 9 luglio 1990, n. 187, che ha previsto l'integrale automazione dell'istituto.

Il pubblico registro automobilistico è istituito integralmente autofinanziato dai propri utilizzatori, attraverso gli emolumen-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti dagli stessi corrisposti all'atto della richiesta di svolgimento delle formalità.

La gestione del pubblico registro automobilistico non grava quindi in alcun modo sul bilancio dello Stato, nè ha gravato sull'erario la recente completa informatizzazione dell'istituto, compiuta dall'Automobile club Italia in poco più di un anno presso tutti gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, con risultati estremamente positivi in termini di qualità, tempestività ed efficienza del servizio.

La realizzazione della presente proposta troverebbe quindi la medesima fonte di finanziamento negli stessi utilizzatori del servizio, producendo una rilevante semplificazione e razionalizzazione di attività amministrative, ancora una volta senza nessun onere per lo Stato.

Con riferimento al sistema di esazione delle imposte erariali, regionali e provinciali connesse all'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico - riscosse dagli uffici del pubblico registro automobilistico all'atto della presentazione della pratica - la concentrazione in un unico contesto delle operazioni di consegna della targa, della carta di circolazione e del certificato di proprietà, consente altresì, di conseguire ulteriori benefici.

Si realizza infatti in tale modo l'anticipazione del momento di riscossione di detti tributi, per il pagamento dei quali attualmente l'utente dispone di un periodo di un tempo di sessanta giorni dalla data del rilascio della carta di circolazione.

La contestualità delle operazioni consentirebbe, inoltre, di evitare che gli automobilisti, come attualmente avviene in taluni casi, si limitino a richiedere la sola immatricolazione del veicolo, senza poi provvedere alla prescritta iscrizione nel pubblico registro automobilistico ed al pagamento dei tributi dovuti.

Sotto altro profilo appare opportuno, in coerenza con la funzione propria del «certificato di proprietà» di attestare con efficacia di legge le situazioni giuridico-patrimoniali dei veicoli e conformemente alla iniziale stesura del nuovo codice della strada,

reintrodurre l'obbligo per i conducenti di recare con sè detto documento ai fini della circolazione.

La previsione consentirebbe di superare le difficoltà, rappresentate dalle stesse forze dell'ordine preposte ai controlli sulla strada degli automobilisti, che attualmente si manifestano ai fini della esatta e certa identificazione del titolare dei veicoli, per motivi di ordine pubblico.

Solo il certificato di proprietà, infatti, consente detta identificazione, che non viene viceversa assicurata dalla carta di circolazione, trattandosi di documento rilevante ai soli fini della idoneità tecnica dell'autoveicolo.

Il disegno di legge apporta alcune modifiche al testo del nuovo codice della strada, secondo le modalità di seguito indicate.

L'articolo 1 (modifiche all'articolo 93) dispone che l'ufficio della direzione generale della MCTC provveda all'immatricolazione tramite l'ufficio del pubblico registro automobilistico, che procede alla contestuale consegna della carta di circolazione ed al rilascio del certificato di proprietà.

L'articolo 2 (modifiche all'articolo 94) dispone in materia analoga in ordine ai trasferimenti di proprietà dei veicoli ed ai trasferimenti di residenza dell'istituzionario.

L'articolo 3 (modifiche all'articolo 95) disciplina la materia del rilascio della carta provvisoria di circolazione e del relativo estratto, prevedendo, coerentemente, che anche tali operazioni avvengano ad opera degli uffici del pubblico registro automobilistico.

L'articolo 4 (modifiche all'articolo 101) attribuisce agli uffici del pubblico registro automobilistico la competenza alla consegna delle targhe.

L'articolo 5 (modifiche all'articolo 102) disciplina in maniera analoga le ipotesi di nuove immatricolazioni in caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione delle targhe.

L'articolo 6 (modifiche all'articolo 180) include il certificato di proprietà nel numero dei documenti che il conducente di un veicolo a motore deve obbligatoriamente avere con sè per poter circolare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 93
del nuovo codice della strada)*

1. Il comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«2. La Direzione generale della MCTC provvede all'immatricolazione tramite l'ufficio del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile club d'Italia ai sensi della legge 9 luglio 1990 n. 187, che consegna, per conto della stessa Direzione generale della MCTC, la carta di circolazione. Tale documento viene intestato al proprietario del veicolo, indicato, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'articolo 91. Le modalità e le procedure per la consegna della carta di circolazione sono definite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con l'automobile club d'Italia».

2. Nel comma 4 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è soppresso.

3. Il comma 5 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel pubblico registro automobilistico oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà rilasciato, contestualmente alla carta di circolazione, dall'ufficio del pubblico registro automobilistico ai sensi dell'articolo 7 comma 2, della legge 9 luglio 1990 n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato. Della consegna della carta di circolazione e del certificato di proprietà è data comunicazione dal pubblico registro automobilistico agli uffici della Direzione generale della MCTC. I

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento».

4. Il comma 9 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

5. Il comma 12 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'articolo 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile club d'Italia che assicura l'immediata trasmissione dei relativi dati al sistema informativo della Direzione generale della MCTC mediante l'adozione di collegamenti telematici. Analogamente il sistema informativo della Direzione generale della MCTC pone a disposizione del sistema informativo del pubblico registro automobilistico, i dati relativi alle omologazioni. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra i predetti uffici e tra questi e il cittadino è disciplinata dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 94
del nuovo codice della strada)*

1. Al comma 1 dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla contestuale consegna della nuova carta di circolazione. Analogamente tale ufficio procede per i trasferimenti di residenza».

2. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«3. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

4. Nel comma 5 dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: «comma 4» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, ed è inviata all'ufficio del pubblico registro automobilistico che provvede alla consegna della nuova carta di circolazione».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 95
del nuovo codice della strada)*

1. Il comma 1 dell'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«1. Qualora, la consegna della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, all'atto della immatricolazione del veicolo, consegna la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni».

2. Nel comma 2 dell'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «dall'ufficio della direzione generale del MCTC sono sostituite dalle seguenti: "consegnato dall'ufficio del pubblico registro automobilistico"».

3. Nel comma 4 dell'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «L'ufficio della direzione generale della MCTC» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio del pubblico registro automobilistico», e la parola «rilasciata» è sostituita dalla seguente: «consegna».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 101
del nuovo codice della strada)*

1. Il comma 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«1. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio del pubblico registro automobilistico per conto della Direzione generale della MCTC, contestualmente alla consegna della carta di circolazione dei veicoli. Le modalità di riscossione, contabilizzazione e versamento dei corrispettivi derivanti dalla vendita delle targhe sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentito l'Automobile club d'Italia».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogati.

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 102
del nuovo codice della strada)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «alla Direzione generale della MCTC sono sostituite dalle seguenti: "tramite l'ufficio del pubblico registro automobilistico"».

2. Nel comma 4 dell'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «all'ufficio competente della Direzione della MCTC» sono sostituite dalle seguenti: «tramite l'ufficio del pubblico registro automobilistico».

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 180
del nuovo codice della strada)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) il certificato di proprietà;».